



Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 133 dell'11/06/2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 COMUNICATI E CIRCOLARI L.N.D.

Si pubblicano di seguito i link dei sottoelencati Comunicati Ufficiali e Circolari emessi dalla F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti:

- C.U. n. 530: <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/14628-comunicato-ufficiale-n-530-cu-n-317-a-e-318-a-figc-modifica-artt-94-ter-e-94-septies-noif-e-modifiche-alle-norme-transitorie-regolamento-lnd>

- C.U. n. 531: <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/14629-comunicato-ufficiale-n-531-campionato-juniores-dilettanti-fase-nazionale-semifinali-ritorno/file>

- C.U. n. 534: <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/14632-comunicato-ufficiale-n-534-statuto-tipo-di-asd-non-riconosciuta/file>

- C.U. n. 535: <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/14633-comunicato-ufficiale-n-535-gare-sparggio-promozione-seconde-classificate-eccellenza-secondo-turno-andata/file>

- C.U. n. 536: <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/14639-comunicato-ufficiale-n-536-cu-n-319-a-e-320-a-figc-revoca-affiliazione-societa-lucchese-1905-e-ss-turris-calcio>

- Circolare n. 67: <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2024-25/14641-circolare-n-67-articoli-94-ter-delle-noif-e-successivi-termini-individuati-ai-fini-dell-iscrizione-ai-campionati-di-competenza-sostituisce-circolare-n-63-lnd>

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 ISTANZE DI AFFILIAZIONI - FUSIONI - SCISSIONI - CAMBI DI SEDE SOCIALE - CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE - CONFERIMENTI D'AZIENDA - STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Con riferimento all'oggetto, si allega al presente Comunicato Ufficiale una guida riepilogativa su quanto dettato in materia dai riferimenti normativi (ex artt. 15, 17, 18 e 20 delle N.O.I.F.).

Le Società interessate potranno depositare attraverso il Portale Anagrafe Federale <https://anagrafefederale.figc.it/> le proprie istanze di cambio di denominazione, cambio di sede sociale, cambio di denominazione e sede sociale, fusione, scissione, conferimento d'azienda **entro e non oltre il 15 luglio 2025**, termine di scadenza dettato dalle N.O.I.F.

Per ogni necessità di assistenza sul Portale Anagrafe Federale le Società potranno scrivere all'indirizzo e-mail supportotecnico@figc.it.

Si ritiene utile richiamare l'attenzione sull'aggiornamento costante, in caso di variazioni, dei seguenti dati societari:

- dati anagrafici e Codice Fiscale del Legale Rappresentante;
- dati anagrafici e Codice Fiscale del Vice Presidente;
- organigramma societario (si ricorda che solo per le variazioni del Consiglio Direttivo, sia nel numero di componenti che nei ruoli, le Società devono allegare il verbale assembleare deliberante la variazione stessa. Si rammenta, altresì, che le Società devono depositare/comunicare le variazioni organigramma entro 20 giorni dal loro verificarsi. In tal senso si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1, delle NOIF e all'art. 4, comma 4 del Regolamento LND);
- partita IVA della Società;
- natura giuridica della Società;
- indirizzo della sede sociale (all'interno dello stesso comune);
- indirizzo per la corrispondenza;
- indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- indirizzo di Posta Elettronica Certificata (si rammenta che tutte le Società hanno l'obbligo di possedere e comunicare un indirizzo PEC, eletto per le comunicazioni, ovvero aggiornare quello preesistente).

Per quanto attiene al codice fiscale delle Società presente sul Portale Anagrafe, si rileva che il relativo dato non è in alcun modo modificabile, atteso che lo stesso dato è identificativo di un unico specifico soggetto.

Per quanto attiene al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di Sport e Salute, si rammenta quanto segue:

- la denominazione delle Società indicata sul Portale Anagrafe F.I.G.C. deve corrispondere esattamente a quella di cui allo Statuto societario;
- i componenti del Consiglio Direttivo societario devono corrispondere nel numero a quanto indicato nello Statuto societario;
- gli Statuti societari devono essere conformi al D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni. Lo Statuto depositato da parte di una Società sul Portale Anagrafe Federale deve corrispondere a quello registrato presso l'Agenzia delle Entrate e ne deve riportare evidenza di registrazione (timbri o altra prova di avvenuto deposito).

Per l'iscrizione al RASD si rimanda in ogni caso al Regolamento del Registro, scaricabile sul sito del Dipartimento per lo Sport, al seguente link <https://registro.sportosalute.eu/#/help/regolamentoenorme> e al relativo "manuale utente" (di cui alla Circolare LND n. 12 del 21 luglio 2023) scaricabile al seguente link <https://registro.sportosalute.eu/#/help/guidautente>.

** CALCIO A 11 **

UNDER 14

3.2 VARIAZIONI GARE

GARA PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA - ATLETICO PISTICCI SEVEN del 10.06.2025

Si ratifica il provvedimento con il quale si disponeva che, a seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata **venerdì 13.06.2025** alle **ore 19.30** sul campo Lorusso di Bernalda.

GARA A.S.D. VIRTUS AVIGLIANO - PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA del 14.06.2025

A seguito dell'indisponibilità del campo di gioco, la gara sopra indicata verrà disputata sabato 14.06.2025 alle ore 16.00 sul **campo Zi Rocco e Gennaro di San Cataldo di Bella**.

GARA ASSOPOTENZA - SPORTING MARCONIA del 15.06.2025

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata **martedì 17.06.2025** alle **ore 17.00** sul campo Principe di Piemonte di Potenza.

GARA ATLETICO PISTICCI SEVEN - PGS D.B. DOMENICO LORUSSO del 17.06.2025

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata **mercoledì 18.06.2025** alle ore 18.00 sul campo Michetti di Pisticci.

4. COMUNICAZIONI S.G.S.**4.1 AUTORIZZAZIONE CAMP ESTIVO - MARMO PLATANO**

A seguito della richiesta pervenuta, la F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico ha concesso l'autorizzazione per un Camp Estivo organizzato dalla Società MARMO PLATANO dal 23 al 27 giugno 2025, riservato alle Categorie Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici presso il Centro Sportivo "Rigamonti" di Muro Lucano (Pz).

5. RISULTATI**CAMPIONATO: UNDER 14 REGIONALI**

DATA	GIORNATA				
6/06/25	11/R	ATLETICO PISTICCI SEVEN	HELLAS VULTURE	3 - 0	<u>DELIBERA GS</u>
7/06/25	12/R	HELLAS VULTURE	A.S.D. LYKOS	0 - 3	<u>DELIBERA GS</u>
		SPORTING MARCONIA	A.S.D.VIRTUS AVIGLIANO	1 - 3	
8/06/25	12/R	INVICTA MATERA	ASSOPOTENZA	10 - 0	
9/06/25	12/R	VENUSIA CALCIO	RAPOLLA SOCCER ACADEMY	3-0/0-3	<u>DELIBERA GS</u>
11/06/25	12/R	PGS D.B.DOMENICO LORUSSO	FRANCO SELVAGGI		<u>POSTICIPO</u>
13/06/25	12/R	PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA	ATLETICO PISTICCI SEVEN		<u>POSTICIPO</u>

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

In base alle risultanze degli atti ufficiali, **il Giudice Sportivo Dott. Antonio Leopardi Barra**, assistito dal rappresentante AIA Sig. Francesco Manzi, coadiuvato dai sostituti Giudici Sportivi, Avv. Vincenzo Margiotta e Avv. Antonio Carlucci, nella seduta del **10/06/2025**, ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari.

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 14 - GIOVANISSIMI CALCIO A/11**GARE DEL 06/06/2025**

- **SOCIETA'**

GARA ATLETICO PISTICCI SEVEN - HELLAS VULTURE

Il Giudice Sportivo;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Considerato che l'avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo può essere instaurato d'ufficio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;

Appurato che il C.U. n.1 del 10.07.2024 SGS prevede per la S.S. 2024/2025 che: "per la categoria "Giovanissimi" Under 14, in relazione ai limiti d'età, possono prendere parte all'attività Under 14 i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la Stagione Sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 13° (ovvero nati nel 2011). Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività "Under 14" **fino a un numero massimo di 5** calciatori iscritti nella lista di gara, che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la Stagione Sportiva (ovvero nati nel 2012, dopo il compimento del 12° anno di età, **no 2013**)".

Verificato dagli atti ufficiali che per la Società **HELLAS VULTURE**, in violazione a quanto riportato nel citato C.U., prendevano parte alla gara calciatori che non avevano titolo in riferimento ai limiti di età, dopo il compimento del 12° anno di età e **al numero massimo consentito**;

P.Q.M. DELIBERA

- di non omologare il risultato conseguito sul campo ATLETICO PISTICCI SEVEN - HELLAS VULTURE 4-2, e di assegnare, ai sensi dell'articolo 10 del C.G.S., gara persa alla Società HELLAS VULTURE con il punteggio: ATLETICO PISTICCI SEVEN - HELLAS VULTURE 3-0;

- di inibire fino al 18.06.2025 LAMORTE MICHELE della Società HELLAS VULTURE, quale dirigente ufficiale riportato in distinta;

- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

• **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (I INFR)

SISTO NICOLA PIO

(ATLETICO PISTICCI SEVEN)

GARE DEL 07/06/2025

• **SOCIETA'**

GARA HELLAS VULTURE - A.S.D. LYKOS

Il Giudice Sportivo;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Considerato che l'avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo può essere instaurato d'ufficio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;

Appurato che il C.U. n.1 del 10.07.2024 SGS prevede per la S.S. 2024/2025 che: "per la categoria "Giovanissimi" Under 14, in relazione ai limiti d'età, possono prendere parte all'attività Under 14 i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la Stagione Sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 13° (ovvero nati nel 2011). Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività "Under 14" **fino a un numero massimo di 5** calciatori iscritti nella lista di gara, che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la Stagione Sportiva (ovvero nati nel 2012, dopo il compimento del 12° anno di età, **no 2013**)".

Verificato dagli atti ufficiali che per la Società **HELLAS VULTURE**, in violazione a quanto riportato nel citato C.U., prendevano parte alla gara calciatori che non avevano titolo in riferimento ai limiti di età, dopo il compimento del 12° anno di età e **al numero massimo consentito**;

P.Q.M. DELIBERA

- di non omologare il risultato conseguito sul campo HELLAS VULTURE - A.S.D. LYKOS 0-1, e di assegnare, ai sensi dell'articolo 10 del C.G.S., gara persa alla Società HELLAS VULTURE con il punteggio: HELLAS VULTURE - A.S.D. LYKOS 0-3;

- di inibire fino al 18.06.2025 GRIECO ANTONIO della Società HELLAS VULTURE, quale dirigente ufficiale riportato in distinta;
- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (I INFR)

BERARDI CHRISTIAN (A.S.D.VIRTUS AVIGLIANO)
GIAGNI FRANCESCO (SPORTING MARCONIA)

GARE DEL 08/06/2025

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (II INFR)

GUARENTE CLAUDIO (ASSOPOTENZA)

AMMONIZIONE (I INFR)

SARDONE MICHELE (INVICTA MATERA)

GARE DEL 09/06/2025

- **SOCIETA'**

GARA VENUSIA CALCIO - RAPOLLA SOCCER ACADEMY

Il Giudice Sportivo;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Considerato che l'avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo può essere instaurato d'ufficio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;

Appurato che il C.U. n.1 del 10.07.2024 SGS prevede per la S.S. 2024/2025 che:

"per la categoria "Giovanissimi" Under 14, in relazione ai limiti d'età, possono prendere parte all'attività Under 14 i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la Stagione Sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 13° (ovvero nati nel 2011). Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività "Under 14" fino a un numero massimo di 5 calciatori iscritti nella lista di gara, che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la Stagione Sportiva (ovvero nati nel 2012, dopo il compimento del 12° anno di età, no 2013)".

Verificato dagli atti ufficiali che per le Società, in violazione a quanto riportato nel citato C.U., prendevano parte alla gara calciatori che non avevano titolo in riferimento ai limiti di età, dopo il compimento del 12°anno di età e al numero massimo consentito;

P.Q.M. DELIBERA

- di non omologare il risultato conseguito sul campo VENUSIA CALCIO - RAPOLLA SOCCER ACADEMY 3-5, e di assegnare, ai sensi dell'articolo 10 del C.G.S., gara persa ad entrambe le Società con il punteggio: 0-3/3-0;

- di squalificare per 1 (una) gara ciascuno TERMINE ANGELA della Società VENUSIA CALCIO e BLONNA BIAGIO della Società RAPOLLA SOCCER ACADEMY;

- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata l'11/06/2025

Il Segretario
(Rocco Leone)

Il Presidente
(Emilio Fittipaldi)